



DELIBERAZIONE N. 440 DEL 24/12/2020

OGGETTO

"REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ACCESSO AL PATROCINIO LEGALE E/O PERITALE PER LA DIRIGENZA MEDICA, SANITARIA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE".

SU PROPOSTA DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE Giacomo Rossi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Simona Locarno

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

IL DIRETTORE GENERALE

Premesse e richiamate:

- la deliberazione n. 196/16 del 27.06.2016 con cui è stato approvato il "Regolamento per l'aggiornamento e l'utilizzo dell'albo degli avvocati a cui conferire incarichi legali di rappresentanza in giudizio" che disciplina la procedura e i requisiti per l'accesso all'albo aziendale degli avvocati da parte dei professionisti, il suo aggiornamento e le modalità del suo utilizzo da parte dell'Azienda;
- la deliberazione 209/16 del 07.07.2016 con cui è stato approvato il "Regolamento Aziendale per l'Accesso al Patrocinio Legale" che disciplina le condizioni e le procedure per l'accesso al patrocinio legale ai sensi delle disposizioni dei vigenti CCNL di categoria in favore del personale dipendente coinvolto in procedimenti di natura civile, penale e/o amministrativo contabile, in relazione ai fatti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio;
- la deliberazione n. 145/18 del 04.05.2018 con cui è stato approvato il "Regolamento per la costituzione, l'aggiornamento e l'utilizzo di un albo di consulenti specialisti cui conferire incarichi nell'ambito della gestione dei sinistri dell'ASST Ovest Milanese" resosi di fondamentale importanza sia per effetto dei contenuti della legge n. 24 dell' 8 marzo 2017 (Legge Gelli Bianco) che per il contenimento dei costi delle consulenze specialistiche;

dato atto che in data 19.12.2019 è entrato in vigore il CCNL – Area Sanità per la prima volta riferito alla sola dirigenza medica, sanitaria e delle professioni sanitarie che, all'art. 67 rubricato "Patrocinio Legale", introduce elementi di novità in tema di tutela legale ed in particolare :

- la possibilità per il dirigente medico coinvolto in un procedimento di responsabilità civile, penale ed amministrativo- contabile, della tutela peritale oltre a quella legale, con oneri a carico dell'Azienda;
- la facoltà del dirigente di nominare anche a supporto dei professionisti messi a disposizione dall'Ente, un legale ed un consulente di fiducia purché vi sia il "*comune gradimento*" dell'Azienda sui professionisti scelti dallo stesso;
- l'estensione esplicita delle garanzie sopra indicate anche nei procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità (mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/10, ricorsi ex art. 696 bis cpc);
- l'indicazione dei criteri da adottare per la quantificazione economica dei rimborsi delle spese di difesa da riconoscere al dirigente;

considerato che in data 18.12.2020 è entrato in vigore anche il CCNL – Area Funzioni Locali riferito alla dirigenza professionale tecnica ed amministrativa (PTA) del Servizio Sanitario Nazionale che, all'art. 82 rubricato "Patrocinio Legale", prevede per la dirigenza PTA le medesime garanzie e condizioni previste per la dirigenza medica e sopra elencate;

considerato, che per il personale del Comparto il CCNL entrato in vigore il 21.05.2018 non ha introdotto alcuna novità in tema di tutela legale e pertanto, come espressamente previsto dall'art. 99 rubricato "Conferme", per la materia in questione continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 26 del CCNL del 20.09.2001, già previste nel regolamento aziendale attualmente pubblicato sull'Internet aziendale;

ritenuto, alla luce della rilevanza delle novità in materia di tutela legale introdotte dall' art. 67 CCNL -Area Sanità e dall' art.82 CCNL- Area Funzioni Locali necessario adottare per il personale dirigente dell'Azienda un nuovo regolamento per l'accesso al patrocinio legale;

dato atto, in particolare che il regolamento all'art. 5 lettera b) precisa che "*..... "...Il previo "comune gradimento " si ha per presupposto qualora la scelta del legale e del consulente tecnico di parte ricada su un professionista iscritto nei relativi albi aziendali. Il requisito del "comune gradimento" potrà*

inoltre essere riconosciuto in capo ai professionisti non appartenenti agli albi, purché soddisfino i requisiti di ammissione agli stessi. che abbiano i requisiti ...”;

ritenuto, altresì, necessario modificare anche il “Regolamento per l’aggiornamento e l’utilizzo dell’albo degli avvocati a cui conferire incarichi legali di rappresentanza in giudizio” adottato con provvedimento deliberativo n. 196/16, al fine di garantire la piena conformità dei suoi contenuti alle nuove previsioni dell’art.67 del CCNL del 19.12.2019 e dell’art.82 del CCNL del 18.12.2020 in ordine ai criteri economici di rimborso dei costi legali e peritali sostenuti dai dipendenti (il limite massimo delle spese legali e peritali è fissato nel costo massimo dei costi posti a carico dell’Azienda qualora trovi applicazione il 1° comma dell’art. 67; mentre il limite minimo per il rimborso delle spese legali è fissato dai parametri minimi ministeriali forensi);

visti, quindi, il nuovo “Regolamento Aziendale per l’Accesso al Patrocinio Legale e/o Peritale per la Dirigenza Medica Sanitaria e Dirigenza PTA” e il modificato “Regolamento per l’aggiornamento e l’utilizzo dell’albo degli avvocati a cui conferire incarichi legali di rappresentanza in giudizio” entrambi redatti dall’ UOC Affari Generali e Legali e allegati al presente provvedimento quale parte integrante;

ritenuto, pertanto, di procedere alla loro approvazione;

preso atto del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa:

- 1) di approvare il nuovo “Regolamento Aziendale per l’Accesso al Patrocinio Legale e/o Peritale per la Dirigenza Medica, Sanitaria e Dirigenza PTA” allegato al presente provvedimento quale parte integrante e che sostituisce integralmente, per il solo personale dirigente dell’ASST Ovest Milanese e con effetto immediato, il regolamento adottato dall’Azienda con deliberazione n. 209/2016;
- 2) di dare atto che il “Regolamento Aziendale per l’Accesso al Patrocinio Legale” adottato con deliberazione n.209/16 e pubblicato sul sito Internet aziendale continuerà ad essere applicato al solo personale del comparto dell’Azienda;
- 3) di approvare il modificato “Regolamento per l’aggiornamento e l’utilizzo dell’albo degli avvocati a cui conferire incarichi legali di rappresentanza in giudizio” allegato al presente provvedimento quale parte integrante e che sostituisce integralmente, con effetto immediato, il regolamento adottato dall’Azienda con deliberazione n. 196/16;
- 4) di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata al Responsabile del procedimento il quale ne comunicherà l’avvenuta approvazione ai Servizi/Settori/UU.OO./Uffici interessati per l’adempimento delle rispettive competenze così come individuate nel P.O.A.S;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 17 - comma 6 - della L.R. 30 dicembre 2009 n. 33, così come modificato dalla L.R. 23/2015, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato all’Albo on-line sul sito informatico aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Fulvio Edoardo Odinolfi)